

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi



Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Polo Universitario



Direzione Generale

Direttore: Dott. Gianni Bonelli

REGOLAMENTO PER LA COLLABORAZIONE

TRA L'AZIENDA SOCIOSANITARIA

TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI DI VARESE E

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

SOMMARIO

Normativa di riferimento in materia di attività di volontariato	3
Premessa.....	4
ART. 1 DEFINIZIONI	5
ART. 2 OGGETTO	5
ART. 3 NORME PER ATTIVARE RAPPORTI E COLLABORAZIONI.....	6
ART. 4 REGISTRO AZIENDALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE.....	6
ART. 5 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ETS CHE HANNO VOLONTARI ALL'INTERNO DELLE SEDI AZIENDALI	7
ART. 6 DIVIETI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ	8
ART. 7 FORME DI COLLABORAZIONI E CONVENZIONI.....	9
ART. 8 INIZIATIVE PUBBLICHE DELLE ASSOCIAZIONI E DONAZIONI A FAVORE DELL'ASST.....	10
ART. 10 MODALITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	11
ART. 11 TRASPARENZA, LEGALITÀ, PRIVACY E SICUREZZA.....	11
ART. 12 SOTTOSCRIZIONE DI PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO.....	12
ART. 13 NORMA TRANSITORIA.....	12
ART. 14 NORME FINALI.....	12

Normativa di riferimento in materia di attività di volontariato

- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di Volontariato” e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 8 del 30 giugno 2014, “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di Volontariato, Associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale”;
- Delibera A.N.A.C. n. 32 del 20 gennaio 2016, “Linee guida per l’affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
- Decreto del Direttore generale famiglia e solidarietà sociale della Regione Lombardia del 15 giugno 2007 n. 6507 avente ad oggetto: “Direttive in materia di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti del terzo settore”;
- D.G.R. 25 febbraio 2011 n. IX/1353 avente ad oggetto: “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli Enti del Terzo Settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità”;
- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Regolamento Ue 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- D.lgs. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”;
- Legge Regionale n. 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.

Premessa

L'ASST dei Sette Laghi, riconoscendo il valore e la funzione sociale svolta dagli Enti del Terzo Settore, intende disciplinare con il presente regolamento i rapporti e, ove possibile, le forme di collaborazione innovative e di progettualità partecipata in un'ottica di sussidiarietà, scambio e confronto di esperienze con tutti i soggetti del mondo del volontariato che abbiano, di norma, il proprio ambito di azione coincidente con il territorio aziendale e che abbiano ottenuto l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di cui ai successivi articoli.

L'attivazione di rapporti e collaborazioni con l'ASST è subordinata ai limiti derivanti dalla natura giuridica di ciascun soggetto del Terzo Settore ed è conforme ai principi generali di semplificazione, trasparenza, imparzialità, buon andamento dei servizi, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario.

A tali fini l'ASST disciplina le modalità di accesso alle strutture aziendali secondo criteri di uniformità e imparzialità, compresa la modalità di concessione di spazi a disposizione degli Enti del Terzo Settore, solo se funzionali allo svolgimento delle attività volontaristiche.

I principi guida di questo modello di relazione sono i seguenti:

- l'ASST promuove il volontariato le cui attività siano rispettose delle funzioni, delle finalità, dell'attività e dell'organizzazione dell'Azienda e coerenti con gli statuti degli Enti del Terzo Settore;
- le attività degli Enti del Terzo Settore svolte in collaborazione con le strutture aziendali devono essere complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dell'Azienda stessa;
- le attività e l'operato degli Enti del Terzo Settore devono essere caratterizzate dall'assenza di fini di lucro e idonee a prevenire ed evitare situazioni di conflitto di interessi.

L'ASST dei Sette Laghi, recependo le istanze sollevate dagli ETS con cui collabora, ha promosso l'istituzione di un organismo di consultazione, denominato Comitato Consultivo Misto (C.C.M.), composto da rappresentanti dell'Azienda e degli Enti del Terzo Settore, la cui attività è disciplinata da apposito regolamento aziendale.

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento sono Enti del Terzo Settore (art. 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017), gli Enti di seguito indicati, iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, ovvero:

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli Enti del Terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono in modo non occasionale la loro attività.

Per quanto attiene la definizione dell'attività di volontariato si riporta quanto statuito dalla vigente normativa (art. 17, D.Lgs. 117/2017), ovvero:

- il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;
- la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente, di cui il volontario sia socio o associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 2 OGGETTO

Il presente Regolamento:

- definisce i termini della collaborazione tra Enti del Terzo Settore e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (di seguito denominata "ASST"), in attuazione del D.Lgs. 502/92, del D.Lgs. 229/99 e ss.mm.ii. e della L.R. 23/2015;

- disciplina, in particolare, i rapporti tra l'ASST e gli Enti del Terzo Settore che esplicano funzioni di servizio o di attività gratuita all'interno delle strutture dell'Azienda stessa, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

ART. 3 NORME PER ATTIVARE RAPPORTI E COLLABORAZIONI

L'attivazione di qualsiasi forma di rapporto o collaborazioni con l'ASST, per le attività disciplinate nel presente Regolamento, da parte degli Enti del Terzo Settore è subordinata al rispetto delle seguente condizioni:

1. Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, fermo restando quanto precisato nella clausola transitoria del presente Regolamento;
2. Iscrizione nel Registro aziendale dell'ASST (di seguito Registro aziendale).

ART. 4 REGISTRO AZIENDALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

L'iscrizione al Registro aziendale dell'ASST costituisce presupposto necessario per attivare qualsiasi forma di rapporto e collaborazione con l'Azienda.

Possono chiedere di essere iscritti esclusivamente gli Enti del Terzo Settore secondo la definizione stabilita dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 che perseguono le seguenti finalità o svolgono le seguenti attività di volontariato:

- tutela dei diritti dei cittadini;
- donazione di sangue, di tessuti e di organi;
- attività svolte in ambito socio-sanitario.
- attività culturali a condizioni che non abbiano finalità, anche indirettamente politiche o confessionali

Per l'iscrizione al Registro Aziendale, gli Enti del Terzo Settore interessati, presentano apposita richiesta alla Direzione Socio Sanitaria dell'ASST, per il tramite dell'URP, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di decorrenza dell'iscrizione, salvo eventuali proroghe che possono essere concesse dall'ASST, compilando il modello di cui all'Allegato A1 al presente Regolamento.

L'iscrizione nel Registro aziendale ha durata 5 anni, decorsi i quali è onere dell'Ente del Terzo Settore riproporre l'istanza di iscrizione; la mancata riproposizione determina automaticamente la cancellazione dal citato RegistroLa Direzione Socio Sanitaria procede all'eventuale iscrizione dell'Ente del Terzo Settore, previa istruttoria.

L'URP provvede alle conseguenti comunicazioni, inoltrando all'Ente del Terzo Settore informativa dedicata recante i link dei Regolamenti aziendali vigenti che abbiano attinenza con l'attività degli ETS, il Codice di comportamento aziendale, il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la privacy policy dell'ASST dei Sette Laghi e, solo per gli ETS che intendono mandare volontari all'interno delle strutture aziendali, la nomina a Responsabile esterno del trattamento dati che prevede la sottoscrizione del Modulo "Schema di contratto tra il Titolare del trattamento dati personali e il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016_979 Allegato A2.

Annualmente, entro il 30 settembre, l'Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro provvede a comunicare alla Direzione Socio Sanitaria i nominativi del legale rappresentante e di coloro che ricoprono cariche sociali, allegando alla predetta comunicazione:

- una sintetica relazione sulle attività svolte nel corso dell'ultimo anno;
- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti nella fase di iscrizione e di cui all'Allegato 1, fermo restando l'obbligo di notifica tempestiva di ogni variazione.

Gli uffici dell'ASST competenti procedono ad attuare gli opportuni controlli, a campione, sulle dichiarazioni prodotte, nei termini e con le modalità indicate dalle procedure aziendali dedicate.

Il rapporto stabilito con l'iscrizione al Registro si risolve di diritto, previa comunicazione tramite pec o raccomandata a/r nei seguenti casi:

1. cancellazione degli Enti del Terzo Settore dal Registro Unico del Terzo Settore;
2. gravi inadempienze e violazioni della vigente normativa disciplinante il Terzo settore e/o degli obblighi stabiliti nel presente Regolamento;
3. venir meno dei requisiti di moralità;
4. gravi lesioni all'immagine dell'Azienda, anche determinati attraverso i social/mass media.

ART. 5 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ETS CHE HANNO VOLONTARI ALL'INTERNO DELLE SEDI AZIENDALI

Gli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro aziendale definiscono con la Direzione Socio Sanitaria, previo confronto con le strutture coinvolte, le modalità, i tempi e i luoghi ove prestare la propria attività di volontariato, nei termini di cui al presente Regolamento.

Per l'attività di volontariato prestata a favore dell'ASST, gli Enti del Terzo Settore, ferme restando ulteriori condizioni definite nei rapporti e nelle convenzioni, ove stipulate con l'Azienda, rispettano le seguenti norme:

1. l'Ente del Terzo Settore comunica l'identità e il numero dei volontari alla Direzione Socio Sanitaria nonché al Responsabile della Struttura presso la quale si svolgerà l'attività di volontariato, attestando l'avvenuta stipula della polizza assicurativa nei termini stabiliti dalla vigente normativa;
2. i Volontari devono attenersi scrupolosamente, oltre che al presente Regolamento, anche alle norme e alle disposizioni vigenti nella ASST, quali, a titolo esemplificativo, le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti (es. residui alimentari) e ogni altra regola presente.

In particolare, il personale volontario deve:

- a) mantenersi a debita distanza dai luoghi di cura durante lo svolgimento degli interventi sanitari;
- b) rispettare la disciplina e la normativa dei luoghi in cui essi operano e, in particolare, le direttive emanate dalle Direzioni delle rispettive sedi e strutture;
- c) astenersi dal consultare documenti sanitari riguardanti utenti, assistiti e pazienti ;

- d) astenersi dallo svolgere attività di carattere assistenziale, di esclusiva competenza del personale medico e di assistenza;
- e) astenersi da qualunque considerazione di ordine clinico e da qualunque commento sulle procedure diagnostiche e terapeutiche;
- f) attenersi alle indicazioni dei responsabili clinici e infermieristici/tecnici/ostetrici nel pieno rispetto delle loro competenze;
- g) utilizzare un abbigliamento, consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività prestata e che permetta all'utenza di poterlo identificare quale volontario.

Il personale volontario è tenuto inoltre al rispetto delle norme previste nel Codice di Comportamento Aziendale, con particolare riferimento al comportamento in servizio e ai rapporti con il pubblico e al rispetto delle indicazioni aziendali in materia di privacy.

I volontari prendono atto delle norme di prevenzione della Corruzione stabilite dall'ASST nei relativi Piani aziendali e si impegnano al loro rispetto, compatibilmente con il ruolo rivestito e le attività svolte.

ART. 6 DIVIETI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Gli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro collaborano con l'ASST in uno spirito di supporto e condivisione della mission aziendale e conformemente alle indicazioni generali definite dalla Direzione Strategica.

Ogni forma di collaborazione è subordinata alla presa d'atto da parte dell'Ente del Terzo Settore della natura pubblica dell'ASST, alla quale è unicamente ricondotto il diritto e la responsabilità di presidiare il rispetto di norme comportamentali, regolamenti, normative generali e speciali.

A tal fine l'attività di volontariato può essere svolta unicamente nelle forme autorizzate; ogni variazione non può essere autodeterminata e/o attuata dall'Ente del Terzo Settore senza l'autorizzazione dell'ASST, la mancanza della quale potrà determinare la cancellazione dell'Ente del Terzo Settore dal Registro Aziendale, ferme restando le ulteriori responsabilità civili e penali.

Sede legale e utilizzo degli spazi e affissione di targhe, insegne e cartelli

La sede legale degli Enti del Terzo Settore non può mai coincidere con la sede legale dell'ASST dei Sette Laghi né può essere insediata in Presidi o immobili di proprietà del citato Ente pubblico.

Qualora uno o più Enti del Terzo Settore abbiano, in passato, fissato la propria sede legale presso l'ASST dei Sette Laghi, dovranno consegnare i locali liberi da persone e/o cose nel termine di 180 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sull'albo pretorio on line aziendale.

L'ASST, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, ritenute idonee previo parere della S.C. Tecnico Patrimoniale e degli uffici competenti, e su richiesta motivata dell'Ente del Terzo Settore, si riserva a proprio insindacabile giudizio la possibilità di rendere disponibili spazi, eventualmente anche comuni ad altri ETS, unicamente e limitatamente al tempo necessario per consentire lo svolgimento dell'attività di volontariato, secondo modalità, condizioni e tempi da concordare e formalizzare con idoneo atto.

Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, gli ETS iscritti nel Registro aziendale delle Associazioni, dovranno segnalare alla Direzione Socio Sanitaria l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di spazi e/o immobili aziendali.

La Direzione Socio Sanitaria procederà nei successivi 90 giorni a rivalutare, ai sensi del presente Regolamento, le citatenotifiche , provvedendo a revocare, prorogare, rinnovare o modificare le autorizzazioni per l'utilizzo degli spazi e degli immobili aziendali.

Resta inteso che l'autorizzazione all'utilizzo momentaneo di spazi dell'ASST non determina l'acquisizione di alcun diritto da parte dell'Ente del Terzo Settore.

In ogni caso l'Ente del Terzo Settore non può affiggere o rendere disponibili targhe, insegne e cartelli o strumenti pubblicitari analoghi negli spazi dell'ASST senza previa e formale autorizzazione.

L'ASST nei locali resi disponibili e autorizzati all'Ente del terzo Settore, espone direttamente ad apporre idonea informativa recante i termini e le modalità d'uso momentaneo degli spazi.

Utilizzo del logo dell'Azienda

Qualora l'Ente del Terzo Settore abbia intenzione di utilizzare il logo aziendale è necessario fare richiesta diretta alla S.S. Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione, specificando il luogo e i modi in cui si intende utilizzarlo. Sarà cura del suddetto ufficio comunicare la decisione della Direzione Generale in merito, oltre alla grafica del logo e alle istruzioni per il corretto utilizzo da parte dell'Ente del Terzo Settore.

La violazione da parte degli Enti del Terzo Settore di quanto qui disciplinato, potrà determinare la cancellazione dell'Ente dal Registro aziendale, con provvedimento della Direzione Socio Sanitaria, previo parere degli Affari Generali e Legali.

Comunicati stampa e rapporti con i media e gli organi di comunicazione

La divulgazione di qualsiasi notizia, con qualsiasi mezzo, che faccia riferimento all'ASST dei Sette Laghi deve essere concordata preventivamente con la Direzione Generale per il tramite della S.S. Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione.

ART. 7 FORME DI COLLABORAZIONI E CONVENZIONI

Di norma i rapporti fra l'ASST e l'Ente del Terzo Settore sono regolamentati attraverso autorizzazioni.

Nei termini previsti dal D.lgs. n. 117/2017 l'Azienda per le proprie attività istituzionali, valuta la stipulazione di convenzioni nei casi di co-progettazione e co-programmazione, individuando i potenziali interlocutori, a seguito di apposita selezione, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, tra gli Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 e dei requisiti previsti per l'iscrizione nel Registro aziendale degli Enti del Terzo Settore.

I progetti presentati devono prevedere sempre un cronoprogramma, la quantificazione dei costi oggetto di eventuale rimborso da parte dell'ASST e l'indicazione degli oneri assicurativi e di formazione.

L'accesso a ogni forma di collaborazione e di convenzionamento resta comunque sempre subordinato ai fabbisogni dell'ASST.

ART. 8 INIZIATIVE PUBBLICHE DELLE ASSOCIAZIONI E DONAZIONI A FAVORE DELL'ASST

La raccolta fondi deve essere sempre autorizzata e potrà essere effettuata solo ed esclusivamente negli spazi individuati dall'ASST, all'interno di ciascun presidio ospedaliero.

E' vietata di norma la raccolta fondi all'interno dell'ASST, fatte salve eventuali specifiche eccezioni da valutarsi, di volta in volta, in relazione alla natura dell'Ente del Terzo Settore e della finalità dell'evento.

In ogni caso, qualsiasi tipo di raccolta fondi, costituendo un'autonoma decisione dell'Ente del Terzo Settore che intende organizzarla, in qualsiasi tempo e luogo, comporta una totale ed esclusiva responsabilità dell'evento in capo all'Ente stesso, manlevando l'ASST da qualsiasi responsabilità derivante da azioni od omissioni compiute dagli organizzatori di eventi benefici e dai rapporti tra questi ultimi ed eventuali donatori e /o finanziatori.

In ogni caso l'Ente del Terzo Settore iscritta nel Registro aziendale che adotta l'iniziativa non rappresenta in nessun modo l'Azienda e non può agire per suo nome e conto.

L'Ente del Terzo Settore si assume quindi ogni responsabilità rispetto ai rapporti e/o ai contratti stipulati con persone fisiche e giuridiche finanziatori dei progetti destinati all'ASST.

In ogni caso l'Ente del Terzo Settore, nell'atto in cui manifesta la volontà di donare attesta il rispetto delle norme vigenti in materia antiriciclaggio.

Qualsiasi forma di donazione o finanziamento proposta da parte degli Enti del Terzo Settore all'ASST, anche in considerazione di possibili creazioni di oneri aggiuntivi o di incompatibilità con sistemi preesistenti e di rispetto nelle norme in materia di contratti pubblici (infungibilità/esclusività), deve essere preventivamente accettata nei termini stabiliti dal Regolamento aziendale vigente in materia di donazioni.

Le persone giuridiche e/o fisiche che finanziano, a qualsiasi titolo le iniziative degli Enti del Terzo Settore (a titolo meramente esemplificativo, i cosiddetti sponsor) essendo estranee al rapporto diretto tra l'ASST e l'Ente del Terzo Settore non possono essere assolutamente raffigurate e richiamate in forme pubblicitarie di qualsiasi natura o in comunicati stampa dell'ASST dei Sette Laghi o in qualsivoglia altra forma di informazione. Per eventi e iniziative di comunicazione da organizzare all'interno delle sedi dell'ASST, gli Enti del Terzo Settore devono preventivamente richiedere per iscritto l'autorizzazione all'Azienda stessa, illustrando oggetto, scopo e modalità di svolgimento dell'iniziativa.

Tale richiesta deve essere inoltrata dall'Ente del Terzo Settore alla Direzione Socio Sanitaria che verifica la completezza e la regolarità formale della richiesta e provvede poi ad acquisire il parere del/i Responsabile/i della/e struttura/e in cui l'Ente del Terzo Settore intende operare oltre che, ove ritenuto necessario, di eventuali altre strutture aziendali.

La violazione di tutto quanto previsto ai precedenti capoversi comporterà per l'Ente del Terzo Settore la decadenza dall'autorizzazione ottenuta nonché il diritto dell'ASST al risarcimento del danno per la lesione della sua immagine e onorabilità.

ART. 10 MODALITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

L'Azienda potrà accertare in qualsiasi momento e con ogni modalità il regolare svolgimento e la qualità dell'attività oggetto delle autorizzazioni e/o eventuali convenzioni.

ART. 11 TRASPARENZA, LEGALITÀ, PRIVACY E SICUREZZA

(Conflitto di interesse) L'Ente del Terzo Settore prima dell'inizio delle attività comunicherà di non versare in situazioni di incompatibilità e/o di potenziale conflitto di interesse. Resta fermo l'obbligo per ciascun volontario di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale.

(Codici di comportamento) L'Ente del Terzo Settore dichiara di conoscere e di aver preso visione del D.P.R. n. 62 del 16.04.2016, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del Codice di comportamento approvato da questa ASST, entrambi consultabili nella Sezione Amministrazione Trasparente e di averne data necessaria diffusione e informazione tra gli associati.

(Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) L'Ente del Terzo Settore dichiara di conoscere e di aver preso visione del contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e dei correlati aggiornamenti presenti sul sito istituzionale.

(Privacy) La sottoscrizione delle convenzioni, in applicazione dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, comporta la nomina dell'Ente del Terzo Settore quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati".

In ragione del fatto che i volontari e il personale degli Enti del Terzo settore possono venire a conoscenza di dati personali e sensibili dei pazienti, la frequentazione è lecita a condizione che il volontario-frequentatore sia stato preliminarmente designato "autorizzato al trattamento dati" da parte dell'Ente del Terzo Settore cui aderisce.

L'Ente del Terzo Settore, nominato "Responsabile esterno di trattamento dei dati", si impegna con l'atto di designazione ad "autorizzato", a formare e informare i volontari e il proprio personale circa le norme e i regolamenti inerenti il trattamento dei dati, l'obbligo di riservatezza e l'obbligo di rispettare in ogni situazione la dignità della persona.

L'Ente del Terzo Settore, in qualità di "Responsabile esterno di trattamento dei dati", si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR n. 679/2016.

L'Ente del Terzo Settore dichiara di aver preso visione della Privacy Policy aziendale e sottoscrive il relativo modulo.

(Sicurezza) Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gli Enti del Terzo Settore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni del decreto citato.

L'ASST fornisce ai volontari impegnati nelle proprie strutture e agli Enti del Terzo Settore di appartenenza, dettagliate informazioni, anche attraverso idoneo percorso di formazione a distanza (F.A.D.), sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e su eventuali D.P.I. da utilizzare.

Il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale provvederà alla redazione del D.U.V.R.I, nel quale verranno indicate le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, al fine di eliminare i rischi da interferenze lavorative.

In considerazione dell'attività espletata dall'Ente del Terzo Settore, verrà valutata dall'ASST l'attuazione della normativa in materia di sorveglianza, che subordinerà la concessione dell'autorizzazione all'attività di volontariato al possesso da parte dei volontari del certificato di idoneità alla mansione.

È fatto in ogni caso divieto al volontario di accedere per qualsiasi motivo nelle aree segnalate e delimitate da cartelli che ne autorizzano l'accesso al solo personale autorizzato, senza autorizzazione dei Responsabili di Reparto.

ART. 12 SOTTOSCRIZIONE DI PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO

Il legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore e ogni volontario che svolge la propria attività all'interno delle strutture dell'ASST, all'atto del rilascio del cartellino di riconoscimento, sottoscrive il foglio di presa visione del presente regolamento.

Interlocutore degli Enti del Terzo Settore per tutti gli aspetti di carattere generale e in particolare per l'applicazione del presente Regolamento è la Direzione Socio Sanitaria, mentre per gli aspetti di tipo puntuale e/o operativo il riferimento è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione.

ART. 13 NORMA TRANSITORIA

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si applicano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 117/2017, le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti del Terzo Settore nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale.

Il requisito dell'iscrizione al RUNTS previsto dal Codice del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende pertanto soddisfatto da parte delle reti associative e degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

ART. 14 NORME FINALI

Per quanto attiene la definizione e stipula di contratti (a titolo esemplificativo: donazione) e negozi giuridici con gli Enti del Terzo Settore, si rinvia alla relativa normativa di settore e ai regolamenti aziendali dell'ASST (a titolo esemplificativo: Codice contratti pubblici, Regolamento aziendale in materia di donazioni).

Gli Enti del Terzo Settore prendono atto e si impegnano a rispettare i Regolamenti aziendali vigenti e i loro aggiornamenti.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione cura la trasmissione dei citati documenti e dei relativi aggiornamenti dando altresì comunicazione agli Enti del Terzo Settore di ogni nuova

regolamentazione aziendale che possa interessare anche i rapporti con gli Enti del Terzo Settore stessi, e ciò nello spirito della più ampia collaborazione.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO AZIENDALE DELLE ASSOCIAZIONI

ALLA DIREZIONE SOCIO SANITARIA
ASST DEI SETTE LAGHI
Viale Borri,57
21100VARESE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____,
residente in _____ tel _____
in qualità di legale rappresentante/presidente dell'Ente del Terzo Settore denominato _____
_____,
forma giuridica _____, con sede legale in _____,
Via _____, cap _____, Prov. _____, Tel. _____, Fax _____,
CF _____, iscritto dal _____ al Registro Unico
nazionale del Terzo Settore (_____)

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali ex art. 76 del citato decreto, in caso di dichiarazioni false

DICHIARA

- di avere preso visione, accettato i principi e le norme previste nel "Regolamento per la collaborazione tra l'ASST dei Sette Laghi e gli Enti del Terzo Settore nonché del Protocollo per lo svolgimento dell'attività di volontariato presso l'ASST dei Sette Laghi;
- di essere consapevole delle modalità con le quali l'attività di volontariato deve essere prestata ai sensi dell'art. 17, del D.lgs. n. 117/2017;
- di aver stipulato polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per i volontari dell'Ente del Terzo settore, nei termini previsti dall'art. 18 del D.lgs n. 117/2017;
- di non versare in situazioni di incompatibilità e/o di potenziale conflitto di interesse, e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, che dovessero insorgere;

CHIEDE

l'iscrizione nel Registro Aziendale delle Associazioni e, a tal fine, allega:

- documento identificativo del legale rappresentante/presidente dell'Ente del Terzo Settore e dei soggetti che ivi ricoprono incarichi e/o cariche direttive e/o di gestione;
- dichiarazione attestante i requisiti di moralità del legale rappresentante/presidente dell'Ente del Terzo Settore e dei soggetti che ivi ricoprono incarichi e/o cariche direttive e/o di gestione;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Ente del Terzo Settore;
- dichiarazione attestante l'elenco dei volontari che intendono operare nelle strutture dell'ASST e con l'indicazione delle eventuali cariche ricoperte all'interno dell'Ente del Terzo Settore.

DICHIARA

che l'Ente del Terzo Settore si propone di realizzare presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, le seguenti attività di volontariato:

- SOSTEGNO MORALE E SOCIALE
- COMPAGNIA E CONFORTO
- ATTIVITÀ RICREATIVE E LUDICHE
- SUPPORTO NELLE CURE IGIENICHE ELEMENTARI
- ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN FAVORE DEI PAZIENTI
- SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ASSISTITI
- ALIMENTAZIONE DEI PAZIENTI PARZIALMENTEAUTOSUFFICIENTI
- ALTRO (specificare)_____

Con la sottoscrizione apposta in calce alla presente istanza il/la sottoscritto/a autorizza, a norma del vigente normativa, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'attività di volontariato svolta in ambito ospedaliero e contestualmente a inserire e conservare tutti i predetti dati in archivio elettronico e/o cartaceo e ad utilizzare medesimi per le finalità connesse e alla presente richiesta.

Varese, _____

Firma _____

Eventuali variazioni dei dati sopra riportati dovranno essere comunicate con tempestività all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, **tel. 0332/278.395 e-mail: urp@asst-settelaghi.it**

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO L'ASST DEI SETTE LAGHI

La sottoscrizione e il rispetto delle norme comportamentali di seguito declinate, costituisce presupposto inderogabile per l'iscrizione dell'Ente del Terzo Settore nel Registro aziendale delle Associazioni.

Norme comportamentali:

1. gli Enti del Terzo Settore devono fornire ai volontari autorizzati a operare all'interno dell'Azienda apposito cartellino di riconoscimento, recante il cognome, il nome, la fotografia del volontario, la denominazione dell'Ente di appartenenza. Il cartellino deve essere visibile durante l'espletamento dell'attività ed esibito a ogni richiesta del personale dell'ASST. È fatto divieto assoluto di prestare attività di volontariato all'interno delle strutture della ASST senza cartellino di riconoscimento;
2. i volontari procedono a registrare la propria presenza nell'apposito Registro Presenze, disponibile presso la Struttura, posto sotto la responsabilità dell'Ente del Terzo Settore e sempre accessibile per le verifiche da parte dell'ASST. Entro il 20 gennaio di ogni anno, il Registro presenze deve essere consegnato al Direttore e/o al Coordinatore della struttura aziendale di destinazione;
3. nell'organizzazione delle attività specifiche, i volontari fanno riferimento al Direttore e al Coordinatore infermieristico (o loro delegato) e/o, in ogni caso, alle figure apicali della struttura in cui operano, e con le quali concordano tipologia di intervento, tempi e modalità di azione, sempre nel rispetto delle regole organizzative aziendali all'interno delle strutture della ASST, e considerando che l'assistenza al malato è di competenza esclusiva del personale socio-sanitario;
4. ogni volontario dovrà impegnarsi affinché le attività programmate vengano rese garantendo la massima continuità possibile, nell'interesse del paziente e nel rispetto del personale ospedaliero e volontario con il quale si relaziona. Nel caso di interruzione dell'attività, il volontario dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ente di appartenenza, in modo da consentirgli di organizzare diversamente l'attività e provvedere all'eventuale sostituzione;
5. i volontari in reparto dovranno:
 - conoscere e rispettare il Regolamento per la collaborazione tra l'ASST e gli Enti del Terzo Settore nonché le presenti norme comportamentali;
 - adottare comportamenti consoni alla vita ospedaliera e rispettosi della dignità e della sicurezza del malato;
 - attenersi alle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle figure apicali della struttura in cui svolgono l'attività;
 - rispettare rigorosamente le norme igieniche di base, come lavarsi accuratamente le mani prima e dopo essere entrati in contatto con un paziente;
 - non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari;
 - rispettare le regole organizzative aziendali;
 - rispettare la dignità e i diritti dei cittadini e, in particolare, dei pazienti;
 - osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di leale collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
 - segnalare ai propri Enti eventuali situazioni connesse al proprio stato di salute che potrebbero costituire rischio per altri e, in particolare, per i pazienti. In tal caso il volontario dovrà interrompere il proprio servizio di volontariato per tutto il tempo necessario.

6. Al volontario è sempre vietato:

- introdurre alimenti dall'esterno, anche a scopo ricreativo, se non specificatamente autorizzato;
- assistere pazienti in isolamento anche cautelativo;
- inserire di propria iniziativa attività non autorizzate;
- utilizzare apparecchiature/attrezzature non autorizzate dall'Azienda;
- comunicare e diffondere dati personali e sensibili, comprese le immagini;
- è fatto in ogni caso divieto al volontario di accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda, segnalate e delimitate da cartelli che ne autorizzano l'accesso al solo personale autorizzato.

Gli Enti del Terzo Settore sono, inoltre, destinatari di specifici obblighi in materia di formazione, sicurezza sul lavoro, privacy e copertura assicurativa.

In particolare:

Formazione

L'ASST si riserva di richiedere, in considerazione del luogo in cui verrà prestata l'attività di volontariato o per particolari progetti e collaborazioni, una formazione dedicata.

La formazione richiesta costituisce condizione inderogabile per poter prestare l'attività di volontariato.

L'attività di formazione non viene riconosciuta come attività rimborsabile.

Sicurezza sul lavoro

Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gli Enti del Terzo Settore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni del decreto citato.

L'ASST fornisce ai volontari impegnati nelle proprie strutture e agli Enti del Terzo Settore di appartenenza, dettagliate informazioni, anche attraverso idoneo percorso di formazione a distanza (F.A.D.), sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e su eventuali D.P.I. da utilizzare.

Il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale provvederà alla redazione del D.U.V.R.I, nel quale verranno indicate le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, al fine di eliminare i rischi da interferenze lavorative.

In considerazione dell'attività espletata dall'Ente del Terzo Settore, verrà valutata dall'ASST (sulla base della valutazione dei rischi dichiarati dal Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale) l'attuazione della normativa in materia di sorveglianza sanitaria, che subordinerà la concessione dell'autorizzazione all'attività di volontariato, al possesso da parte dei volontari del certificato di idoneità alla mansione.

È fatto in ogni caso divieto al volontario di accedere per qualsiasi motivo nelle aree segnalate e delimitate da cartelli che ne autorizzano l'accesso al solo personale autorizzato, senza autorizzazione dei Responsabili di Reparto.

Privacy e riservatezza

In ragione del fatto che i volontari e il personale degli Enti del Terzo settore possono venire a conoscenza di dati personali e sensibili dei pazienti, la frequentazione è lecita, a condizione che il

volontario-frequentatore sia stato preliminarmente designato “autorizzato al trattamento dati” da parte dell’Ente del Terzo Settore cui aderisce.

I volontari operanti per conto degli Enti del Terzo Settore possono trattare i dati personali strettamente necessari all’esecuzione dei compiti loro espressamente affidati.

La nomina di “Responsabile esterno di trattamento dei dati”, secondo il modulo predisposto dall’ASST dei Sette Laghi, è contestuale all’autorizzazione a qualsiasi attività di volontariato e gli ambiti di trattamento degli autorizzati devono essere circoscritti dal Responsabile esterno stesso secondo i criteri e i principi individuati nella convenzione e nell’atto di nomina del Responsabile esterno.

L’Ente del Terzo Settore si impegna con l’atto di designazione ad “autorizzato”, a formare e informare i volontari e il proprio personale circa le norme e i regolamenti inerenti il trattamento dei dati, l’obbligo di riservatezza e l’obbligo di rispettare in ogni situazione la dignità della persona.

L’Ente del Terzo Settore, in qualità di “Responsabile esterno di trattamento dei dati”, si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del GDPR n. 679/2016.

L’Ente del Terzo Settore dichiara di aver preso visione della Privacy Policy aziendale e sottoscrive il relativo modulo.

L’Ente del Terzo Settore è responsabile dei danni eventualmente cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento dei dati personali, anche da parte dei propri volontari.

I volontari sono tenuti al segreto circa eventuali dati personali che venissero loro rivelati direttamente dagli interessati e in particolare da pazienti dell’ASST.

Resta ferma la facoltà di intraprendere ogni azione, anche giudiziaria, per la tutela dei diritti/interessi ritenuti lesi.

Polizza assicurativa

È fatto obbligo agli Enti del Terzo Settore e alle Associazioni di assicurare i propri aderenti che prestano attività di Volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Fermo restando quanto stabilito nel Regolamento per la collaborazione tra l’ASST e gli Enti del Terzo Settore, la violazione del presente Protocollo comporta:

- ✓ l’allontanamento del volontario dalla struttura in cui opera, a cura del Direttore o del Coordinatore infermieristico (o loro delegato), il quale provvede successivamente a darne comunicazione alla Direzione Medica di Presidio/Direttore di Area territoriale. La Direzione Socio Sanitaria comunica al rappresentante legale dell’Ente del Terzo Settore tale provvedimento. La Direzione Medica di Presidio/Direttore di Area territoriale concorda con l’Ente del Terzo Settore e con il Direttore e il Coordinatore infermieristico (o loro delegato) l’opportunità e le modalità di un’eventuale riammissione del volontario, in relazione alla gravità della violazione commessa.

Luogo, data

firma